

2. Le navi tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato II.
3. Le navi trasmettono alla Commissione, in base alle norme di cui all'allegato III, le informazioni precisate in detto allegato.
4. Le navi dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento, certificato da un servizio competente, nel quale è indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri.
5. Le lettere e cifre d'immatricolazione delle navi devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

Articolo 3

1. La pesca sulla base dei contingenti fissati all'articolo 1 è subordinata al rilascio di una licenza e di un permesso di pesca speciale da parte della Commissione per conto della Comunità, su richiesta delle autorità lettoni, e all'osservanza delle condizioni precisate negli allegati II e III. Ciascuna nave deve conservare a bordo copia di questi allegati, la licenza e il permesso di pesca speciale.

Le navi autorizzate a pescare nella zona della Comunità in un determinato mese ne ricevono notifica al più tardi il giorno 15 del mese precedente. La Comunità tratta tempestivamente le richieste di modifica dell'elenco mensile in corso di validità.

2. All'atto della presentazione alla Commissione di una domanda di licenza e di permesso di pesca speciale, devono essere fornite le informazioni seguenti:
 - a) nome della nave;
 - b) numero di immatricolazione;
 - c) lettere e cifre esterne di identificazione;
 - d) porto di immatricolazione;
 - e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore;
 - f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;
 - g) potenza del motore;
 - h) indicativo di chiamata e frequenza radio;
 - i) metodo di pesca previsto;
 - j) zona di pesca prevista;
 - k) specie di pesci che si intendono catturare;
 - l) periodo per il quale è richiesta la licenza.

3. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono rilasciati a condizione che il numero di licenze e di permessi di pesca speciali validi in qualsivoglia momento di un dato mese o anno non superi i livelli indicati nell'allegato I.

4. Sono autorizzate soltanto le navi di meno di 43 metri.

5. Ogni licenza e ogni permesso di pesca speciale è valido per una sola nave. Qualora due o più navi partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza e di permesso di pesca speciale.

6. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e di nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati.

7. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento dei contingenti rispettivi di cui all'allegato I.

8. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

9. Per un periodo massimo di dodici mesi possono essere rilasciate licenze o permessi di pesca speciali alle navi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

10. La Commissione comunica alla Lettonia, a nome della Comunità, i nomi e le caratteristiche delle navi lettoni che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca della Comunità a seguito di un'infrazione alle norme comunitarie.

Articolo 4

Le navi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre possono continuare le loro operazioni dall'inizio dell'anno successivo fino a quando non siano presentati alla Commissione, e da essa approvati in nome della Comunità, gli elenchi delle navi autorizzate a pescare nell'anno di cui trattasi.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.